



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dr. Federico Lorenzini

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23971** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 29 maggio 2025 nei confronti di:

Pellecchia Giuseppe (c.f. PLLGPP63M28D643Y), nato a Foggia il 28/8/1963, residente a San Benedetto del Tronto (AP), in via E. Fileni n. 61, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Gabrielli del Foro di Ascoli Piceno, PEC: avvsergiogabrielli01@puntopec.it;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026, con l'assistenza della segretaria dr.ssa Susanna Ciarapica, il relatore dr. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Sergio Gabrielli in favore del convenuto Pellecchia, anch'egli presente in aula.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato il 3/6/2025, preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Pellecchia Giuseppe, all'epoca dei fatti impiegato in servizio presso l'Agenzia dell'I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del medesimo Istituto previdenziale, dell'importo di € 6.476,08, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.

A tal proposito, la Procura riferiva che, con nota assunta al protocollo in data 31/1/2020, il Direttore della sede regionale dell'I.N.P.S. delle Marche aveva inoltrato formale denuncia, segnalando un potenziale danno subito dall'Amministrazione in conseguenza dell'illecito comportamento tenuto dal Pellecchia.

II. Questi, in sintesi, i fatti salienti.

Con e-mail del 10/12/2019 la Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi dell'I.N.P.S. aveva segnalato alla Direzione Risorse Umane che, nell'ambito di controlli di routine eseguiti sull'utilizzo dei sistemi informatici da parte del personale dipendente dell'Istituto previdenziale, erano stati riscontrati accessi massivi, non giustificati, a banche dati dell'I.N.P.S., effettuali dall'impiegato Pellecchia Giuseppe, in servizio presso l'Agenzia di San Benedetto del Tronto, con riguardo ad estratti contributivi e ad estratti di pagamento di prestazioni previdenziali, relativi ad utenti (assicurati o pensionati) prevalentemente residenti al di fuori dell'area territoriale di

competenza della suddetta Agenzia.

Mediante un apposito report veniva documentato, relativamente al

Pellecchia, che nell'arco temporale dal 28/5/2019 al 2/12/2019:

- su un numero totale di 5695 accessi per la “visualizzazione di

estratto contributivo", ben 5306 riguardavano residenti fuori

provincia (93.17%);

- su un numero totale di 5547 accessi per la “visualizzazione di

riepilogo pagamenti", ben 4482 concernevano residenti fuori

provincia (80,80%);

- su un numero totale di 11250 accessi per la “consultazione anagrafica

ARCA", ben 8552 riguardavano residenti fuori provincia (76,02%).

Numerosi altri accessi venivano, poi, riscontrati come effettuati dal

Pellecchia anche nelle date del 13 e del 17 dicembre 2019.

Dall'incrocio dei dati emergeva, altresì, l'assenza di qualsiasi

correlazione tra gli accessi segnalati come abusivi e la lavorazione di

pratiche di specifica competenza del Pellicchia (v. nota dell'8/1/2020)

della medesima Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi

Informativi).

All'esito di ulteriori attività ispettive (tra cui un accesso diretto in data

14/2/2020 di funzionari, appositamente incaricati, presso l'Agenzia di

San Benedetto del Tronto, in cui veniva sentito il Pellicchia), veniva

instaurato un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo

Pellecchia, al quale, con determinazione n. 37 del 22/9/2020, veniva

inflitta la sanzione disciplinare del “licenziamento senza preavviso”.

Avverso tale sanzione il Pellecchia proponeva ricorso dinanzi al

Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, che lo rigettava con sentenza dell'8/9/2022.

Per i medesimi fatti veniva avviato a carico del Pellecchia anche il procedimento penale n. 2101/2020 R.G.N.R., tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per il reato previsto dall'art. 615-ter del c.p. (accessi abusivi a sistema informatico); in tale procedimento penale l'I.N.P.S. si costituiva parte civile in data 4/7/2022.

III. Sotto il profilo del danno erariale, il P.M. ha riferito che l'I.N.P.S. aveva quantificato in 222,58 le ore lavorative che erano state indebitamente retribuite al Pellecchia, nonostante che egli si fosse dedicato ad attività estranee ai propri specifici compiti d'ufficio, così violando i doveri di servizio; a tal fine, l'I.N.P.S., all'esito di analitici riscontri incrociati, aveva moltiplicato la retribuzione lorda previdenziale media oraria, pari ad € 20,11 nell'anno 2019, per 222,58 ore, pervenendo così all'importo di € 4.476,08.

IV. Ciò premesso, l'Organo requirente ha ribadito che il Pellecchia, nel periodo in questione, aveva effettuato, utilizzando le proprie credenziali, numerosissimi accessi abusivi alle banche dati dell'I.N.P.S., estraendo informazioni dagli archivi dell'Istituto in maniera massiva, senz'alcuna valida giustificazione e sovente con riferimento ad un bacino d'utenza diverso da quello rientrante nella competenza territoriale dell'Agenzia di appartenenza; ciò era avvenuto per scopi diversi rispetto alle specifiche esigenze di servizio affidate alla cura del Pellecchia, il quale, in violazione dei propri doveri, aveva così orientato una parte delle proprie energie lavorative

al perseguimento di finalità extra istituzionali.

In particolare, la Procura ha sottolineato che con tali condotte il Pellecchia aveva reiteratamente trasgredito le chiare prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali:

- artt. 3 e 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/4/2013), i quali sanciscono che: *“Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio”* e che: *“Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’Amministrazione”*;

- artt. 4 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’I.N.P.S., secondo cui: *“Il dipendente svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente finalità istituzionali, con esclusione di ogni iniziativa diretta alla realizzazione di interessi propri o altrui”*; *“Al fine di tutelare la sicurezza del patrimonio informativo dell’Istituto, il dipendente osserva le regole per l’utilizzo delle risorse informatiche assegnategli”*;

- art. 60, commi 1, 2 e 3, lettere A, B, C, J, K, L, del C.C.N.L. 2016-2018 per il Comparto Funzioni Centrali, i quali: richiamano il dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità (art. 54 Cost.) e di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.); prevedono, tra gli obblighi del dipendente, quelli di anteporre il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi propri e altrui, di rispettare il segreto d’ufficio, di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per

	ragioni d'ufficio e di non avvalersi di quanto è di proprietà	
	dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio.	
	Peraltro, secondo il P.M., nella condotta del Pellecchia appare	
	ravvisabile anche una grave violazione dei canoni di lealtà e di buona	
	fede, cui tutti debbono attenersi, ai sensi dell'art. 1375 del c.c.,	
	nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, tra cui quelli lavorativi,	
	nonché dell'obbligo di diligenza statuito dall'art. 1176 del c.c.	
	In tale contesto, la Procura ha rammentato che era stato lo stesso	
	Pellecchia ad ammettere di aver effettuato varie consultazioni delle	
	banche dati dell'Istituto, finalizzate ad acquisire, mediante l'utilizzo	
	delle proprie credenziali, estratti contributivi e previdenziali di iscritti	
	all'I.N.P.S., e ciò per rendere favori, per ragioni di amicizia, a suoi	
	conoscenti (il direttore della filiale di una banca e il direttore	
	dell'agenzia di una Finanziaria), che intendevano acquisire dati e	
	informazioni riguardanti soggetti che avevano presentato domande	
	per la concessione di prestiti e finanziamenti.	
	Inoltre, il P.M. ha sottolineato che, avendo egli effettuato accessi	
	abusivi ai sistemi informatici dell'I.N.P.S. durante l'orario di lavoro, le	
	condotte del Pellecchia si configurano come antigiuridiche non	
	soltanto sotto il profilo dell'inosservanza dei doveri di servizio ma	
	anche e soprattutto sotto quello della violazione del rapporto	
	sinallagmatico tra attività svolte e retribuzione percepita.	
	Dal punto di vista dell'elemento psicologico, il P.M. ha sostenuto che	
	le condotte del Pellecchia sono state caratterizzate dal dolo, in quanto	
	egli era consapevole di agire <i>contra legem</i> nonché di arrecare un danno	
	6	

all'Amministrazione d'appartenenza, che lo retribuiva anche per il tempo, destinato all'espletamento delle ordinarie mansioni, in cui egli, invece, distraeva le proprie energie lavorative, utilizzando le credenziali assegnategli e il sistema informatico dell'Ente per perseguire scopi extra istituzionali.

Infine, secondo la Procura, le condotte illecite del Pellecchia avrebbero cagionato all'I.N.P.S. un ulteriore danno, derivante dal disservizio correlato alla rivelazione a soggetti estranei all'Amministrazione di dati e notizie riservati.

Per tali ragioni, la Procura, tenuto conto del gran numero di indebiti accessi alle banche dati effettuati dal Pellecchia, ha ritenuto condivisibile la quantificazione del danno effettuata dall'I.N.P.S., che, stimando in 222,58 (espresse in centesimi) le ore retribuite al Pellecchia nonostante il medesimo si fosse dedicato ad attività estranee ai suoi specifici compiti d'ufficio, è pervenuto all'importo di € 4.476,08 (prendendo a base una retribuzione lorda media oraria di € 20,11 poi moltiplicata per 222,58 ore).

Il P.M. ha, infine, quantificato, in via equitativa, in € 2.000,00 il danno da disservizio, derivante dalla rivelazione, da parte del Pellecchia, di dati e notizie riservati a soggetti estranei.

V. Il Pellecchia s'è costituito in giudizio con memoria depositata in data 31 dicembre 2025.

V.1 Preliminarmente, egli ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale per le Marche, dovendo ritenersi competente la Sezione per il Lazio.

Infatti, ad avviso del Pellecchia, la Procura avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 18 del Codice di giustizia contabile, non avendo tenuto conto che l'I.N.P.S. non è un Ente regionale bensì un Ente pubblico nazionale, articolato in sedi territoriali.

Pertanto, la competenza territoriale della Corte dei conti per i danni causati dal dipendente di un Ente pubblico nazionale non potrebbe essere automaticamente determinata in base al luogo di prestazione del servizio da parte del medesimo dipendente ma andrebbe individuata con riferimento al luogo in cui si sarebbe concretamente prodotto il nocumento patrimoniale per l'Amministrazione, dovendo tenersi conto della natura unitaria dell'Ente e dell'ubicazione dei suoi centri decisionali.

Orbene, secondo il Pellecchia, sia il danno da distrazione delle energie lavorative rispetto ai fini istituzionali sia quello da rivelazione di dati riservati si sarebbero prodotti per effetto di accessi abusivi, da parte sua, ad un sistema informatico centralizzato, il cui "server" principale è ubicato presso la sede nazionale dell'I.N.P.S. di Roma.

D'altro canto, egli aveva operato anche in regime di sussidiarietà rispetto ad altre sedi dell'I.N.P.S., avendo gestito varie pratiche riguardanti utenti provenienti da zone, fuori provincia di Ascoli Piceno, colpite dal terremoto del 2016, che erano temporaneamente ospitati nel territorio provinciale.

Con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 17325/2015, richiamata dalla Procura, secondo cui il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema

	informatico è quello in cui si trovava il soggetto che aveva effettuato	
	l'accesso illecito, il Pellecchia ha sostenuto che tale principio non	
	sarebbe automaticamente applicabile nel giudizio dinanzi alla Corte	
	dei conti, che risponderebbe a logiche diverse rispetto a quello penale.	
	Nel giudizio di responsabilità amministrativa, infatti, il criterio di	
	collegamento territoriale va individuato in relazione al luogo di	
	produzione del danno erariale e non al luogo di compimento della	
	condotta materiale.	
	Pertanto, se il danno consiste nel pregiudizio arrecato al sistema	
	informatico centralizzato di un ente nazionale, ubicato presso la sede	
	principale dell'ente medesimo, la competenza del Giudice contabile	
	andrebbe individuata in rapporto a tale sede (che, nel caso di specie, è	
	quella di Roma nel Lazio).	
	V.2 In secondo luogo, il Pellecchia ha eccepito la prescrizione	
	quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa proposta	
	nei suoi confronti, non sussistendo alcun occultamento doloso del	
	danno.	
	Infatti, l'Amministrazione era in grado di conoscere i presunti fatti	
	illeciti, ossia gli accessi abusivi alle banche dati informatiche, sin dalla	
	loro verifica, mediante i sistemi di monitoraggio interno, come	
	effettivamente avvenuto già a partire dal dicembre 2019.	
	Con riguardo alla costituzione di parte civile nel procedimento	
	penale, da parte dell'I.N.P.S., avvenuta il 4/7/2022, il Pellecchia ha	
	sostenuto che essa avrebbe avuto effetto interruttivo soltanto	
	nell'ambito del rapporto processuale così instauratosi in sede penale.	
	9	

D'altronde, anche ammettendosi che la costituzione di parte civile dell'I.N.P.S. abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione pure rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, tale effetto non potrebbe avere, comunque, carattere permanente.

L'azione di responsabilità amministrativa dovrebbe, quindi, essere dichiarata prescritta, essendo decorso oltre un quinquennio tra il periodo (dal 28/5/2019 al dicembre 2019) in cui si erano verificati gli accessi abusivi al sistema informatico e la notifica, avvenuta in data 9/1/2025, dell'invito a dedurre da parte della Procura contabile.

V.3 Nel merito, il Pellecchia ha contestato la sussistenza di profili di antigiuridicità nei comportamenti da lui tenuti.

In primo luogo, il Pellecchia ha sostenuto che egli non aveva neutralizzato illecitamente alcuna misura di sicurezza, essendosi limitato ad accedere alle banche dati informatiche dell'I.N.P.S., quale impiegato autorizzato, avvalendosi esclusivamente della password, del personal computer e delle ulteriori credenziali di accesso ai programmi di liquidazione delle prestazioni previdenziali, ossia degli strumenti che gli erano stati assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni.

In secondo luogo, anche le consultazioni delle banche dati, da lui talvolta effettuate su richiesta di Castelli Giuseppe (direttore della filiale di una banca) e di Vetere Claudio (direttore dell'agenzia di una nota Finanziaria), sarebbero rientrate nell'ambito di normali attività di sportello, rispondendo, comunque, a scopi istituzionali.

Si sarebbe trattato, infatti, di controlli sulla veridicità di posizioni

contributive e previdenziali, richiesti da tali funzionari al fine di scongiurare eventuali truffe ai danni del sistema creditizio, e, di riflesso, anche dell'I.N.P.S., che avrebbero potuto essere ordinate, mediante la produzione di documentazioni contraffatte, dai soggetti che domandavano la concessione di prestiti o finanziamenti, invocando presunte garanzie da concedersi da parte dell'I.N.P.S.

In terzo luogo, il Pellicchia ha riferito che nel 2019 il sistema informatico dell'I.N.P.S. era vulnerabile, tant'è vero che sono state accertate numerose violazioni dei sistemi di sicurezza da parte di organizzazioni criminali, dedite al furto di credenziali ed all'accesso abusivo alle banche dati pubbliche.

Pertanto, non può escludersi che le credenziali del Pellicchia siano state utilizzate da tali gruppi criminali, a sua insaputa.

Peraltro, presso le sedi dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno e di Fermo operava un soggetto addetto a fornire assistenza tecnica specializzata, che era a conoscenza delle password di tutti gli impiegati in servizio in tali sedi.

Non può, dunque, neppure escludersi che le credenziali del Pellicchia
siano state illecitamente utilizzate da tale addetto.

In quarto luogo, il Pellecchia ha sostenuto che talune contestazioni formulate a suo carico dalla Procura sarebbero basate su informazioni, fornite dall'I.N.P.S., caratterizzate da palesi incongruità.

In particolare:

appare inverosimile che egli potesse aver effettuato accessi abusivi al sistema informatico nella giornata del 12/11/2019, in cui s'era recato

in Tribunale, in quanto coinvolto in un procedimento penale;

sarebbe non plausibile, come, invece, sostenuto nelle relazioni

ispettive dell'I.N.P.S., che egli potesse aver effettuato, utilizzando le

proprie credenziali, plurimi accessi da diverse postazioni

informatiche, ad intervalli di 15/20 secondi l'uno dall'altro;

l'Agenzia dell'I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto non disponeva di

stampanti a colori; ciò nonostante, nella relazione ispettiva si fa

riferimento a stampe a colori di estratti contributivi.

Inoltre, il Pellicchia ha sostenuto che non v'è prova del presunto

danno da disservizio derivante dalla divulgazione a terzi di dati e

notizie riservati.

Infatti, l'aver egli verificato l'esattezza di dati e informazioni, peraltro

già in possesso di richiedenti esterni (quali il direttore della banca o

quello della Finanziaria), non integrerebbe alcuna fattispecie

d'indebita divulgazione di dati riservati.

D'altro canto, egli non avrebbe percepito compensi per tali attività di

consultazione, da cui, comunque, non sarebbe derivato alcun danno

per l'I.N.P.S.

V.4 Sotto il profilo dell'elemento psicologico, il Pellecchia ha

sostenuto che i suoi comportamenti non sarebbero stati caratterizzati

da dolo, in quanto egli avrebbe operato nella convinzione di agire

nell'ambito delle proprie mansioni e per finalità di servizio, ritenendo

che i direttori dei suddetti Istituti di credito avessero titolo a

richiedere informazioni all'I.N.P.S. sulle posizioni contributive e

previdenziali di coloro che, nel domandare la concessione di prestiti o

assoluzione piena n. 88/2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e
passata in giudicato.

V.7 Conclusivamente, il Pellecchia ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti dalla Procura; in subordine, il medesimo ha chiesto che sia esercitato in suo favore il potere riduttivo dell'addebito, in considerazione di vari elementi, quali:

il problematico contesto lavorativo in cui egli s'era trovato ad operare;

l'assenza di qualsiasi vantaggio personale, derivante dai presunti accessi abusivi alle banche dati dell'I.N.P.S.;

la mancanza di precedenti disciplinari a suo carico;

le sue precarie condizioni economiche, avendo egli già subito il licenziamento disposto dall'I.N.P.S.

V.8 A fini istruttori, il Pellecchia ha chiesto:

che siano acquisiti i verbali contenenti le trascrizioni delle deposizioni testimoniali assunte nel procedimento penale n. 2101/2020 R.G.N.R., pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno;

l'ammissione di prove testimoniali sui capitoli specificati nella memoria di costituzione.

VI. Va rammentato che con decreto del Presidente di questa Sezione n. 24/2025 era stata prospettata al Pellecchia l'ammissibilità al rito monitorio, di cui all'art. 131 del c.g.c., mediante il pagamento di un importo complessivo di € 4.500,00, a fronte di danni contestatigli dalla Procura per € 6.476,08.

Il convenuto, tuttavia, non ha ritenuto di dover accedere a tale rito.

VII. All'odierna udienza, il P.M., nel riportarsi integralmente all'atto di citazione ed al materiale probatorio allegato, ha illustrato, in sintesi, i profili salienti del presente giudizio, confutando le eccezioni sollevate dal convenuto; il difensore del Pellecchia ha replicato, insistendo sull'eccezione d'incompetenza territoriale, su quella di prescrizione e sulle altre argomentazioni esposte nella memoria di costituzione e reiterando, altresì, le istanze formulate a fini istruttori.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa, che la Procura regionale ha contestato a Pellecchia Giuseppe, in qualità di ex dipendente dell'I.N.P.S., Agenzia di San Benedetto del Tronto, per i danni erariali che il medesimo avrebbe dolosamente cagionato all'Ente.

Infatti, secondo la prospettazione della Procura, il Pellecchia avrebbe effettuato numerosissimi accessi abusivi alle banche dati informatiche dell'Istituto previdenziale, estraendo in maniera massiva informazioni dagli archivi telematici, senz'alcuna valida giustificazione e sovente con riferimento ad un bacino d'utenza diverso da quello rientrante nella competenza territoriale dell'Agenzia d'appartenenza; ciò sarebbe avvenuto per scopi esulanti dalle specifiche mansioni di servizio assegnate al Pellecchia, il quale, in violazione dei propri doveri, avrebbe così orientato una parte delle proprie energie lavorative al perseguimento di finalità extra istituzionali.

D'altro canto, lo stesso Pellecchia aveva ammesso, durante le indagini eseguite da ispettori dell'I.N.P.S., di essersi attivato in più occasioni,

	mediante l'utilizzo delle proprie credenziali informatiche, per	
	acquisire estratti contributivi e previdenziali di iscritti all'I.N.P.S., al	
	fine di rendere favori, per ragioni di amicizia, a suoi conoscenti (il	
	direttore della filiale di una banca e il direttore dell'agenzia di una	
	Finanziaria), che intendevano ottenere dati e informazioni riguardanti	
	soggetti che avevano presentato domande per la concessione di	
	prestiti e finanziamenti.	
	In tal modo, secondo la Procura, il Pellecchia avrebbe arrecato	
	all'I.N.P.S.:	
	sia un danno pari agli emolumenti retributivi, quantificati in €	
	4.476,08, indebitamente percepiti per le ore non dedicate allo	
	svolgimento delle mansioni lavorative di sua specifica pertinenza ma	
	agli accessi abusivi in questione;	
	sia un danno, quantificato equitativamente in € 2.000,00, derivante dal	
	disservizio correlato alla rivelazione a terzi di dati riservati.	
	2. Orbene, in base al sistema delineato dagli artt. 101 e 102 del c.g.c., il	
	Collegio deve decidere gradatamente le questioni pregiudiziali e	
	preliminari prospettate dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il	
	merito della causa.	
	3. In via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata dal	
	Pellecchia, d'incompetenza territoriale di questa Sezione	
	giurisdizionale per le Marche in favore della Sezione giurisdizionale	
	per il Lazio.	
	Il Collegio giudicante ritiene che tale eccezione vada rigettata, in	
	quanto priva di giuridico fondamento.	
	16	

In proposito, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b, del codice di giustizia contabile, sono attribuiti alla Sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: *"I giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di Uffici ed Organi dello Stato e di Enti pubblici aventi sede o uffici nella Regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della Regione"*.

Orbene, considerato che:

all'epoca dei fatti, il Pellecchia era impiegato in servizio presso l'Agenzia dell'I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto, ubicata nel territorio della Regione Marche;

le attività oggetto di contestazione da parte della Procura sono consistite in numerosissimi accessi abusivi alle banche dati informatiche dell'I.N.P.S., effettuati dal Pellecchia durante l'orario di lavoro e da postazioni ubicate nell'Agenzia dell'I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto;

lo sviamento, da parte del Pellecchia, di parte delle proprie energie lavorative dall'espletamento delle specifiche mansioni di sua competenza, al fine di dedicarsi ad attività extra istituzionali non autorizzate, con conseguente indebita percezione di emolumenti retributivi, è avvenuto nell'ambito della suddetta Agenzia dell'I.N.P.S.;

risulta evidente che la competenza territoriale per la trattazione del

giudizio di responsabilità amministrativa, instaurato a carico del medesimo Pellecchia dalla Procura regionale per le Marche, non può che essere radicata presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche.

Va, altresì, sottolineato che, chiamate a dirimere la questione “*se, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter c.p., sia quello in cui si trova il soggetto che s’introduce nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall’agente*”, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17235 del 26/3/2015, hanno chiaramente affermato che: “*Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art 615-ter del c.p., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente*”.

4. Sempre preliminarmente, va rammentato che, a fini istruttori, il Pellecchia ha chiesto che: siano acquisiti i verbali contenenti le trascrizioni delle deposizioni testimoniali assunte nel procedimento penale n. 2101/2020 R.G.N.R., attualmente pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno; siano ammesse le prove testimoniali sui capitoli specificati nella memoria di costituzione.

Orbene, il Collegio ritiene che tali richieste istruttorie vadano disattese, considerato che, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio già acquisito al fascicolo processuale, esse appaiono prive di significativa rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio

di responsabilità amministrativa per danno erariale.

5. Sotto altro profilo, il Pellecchia s'è soffermato sul presunto contesto persecutorio che avrebbe caratterizzato il procedimento disciplinare, all'esito del quale gli è stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per la vicenda in questione, considerato che, in precedenza, egli era stato coinvolto, sempre su segnalazione dell'I.N.P.S., in un altro procedimento penale, che, però, era stato definito con la sentenza di assoluzione piena n. 88/2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e passata in giudicato.

Orbene, il Collegio ritiene che tali doglianze siano inconferenti ai fini della disamina della specifica fattispecie oggetto del presente giudizio, ampiamente illustrata nell'atto di citazione della Procura contabile e nella documentazione allegata al fascicolo processuale.

6. Il Collegio deve ora esaminare l'eccezione, sollevata dal Pellecchia, di maturata prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa promossa nei suoi confronti dalla Procura.

Anche tale eccezione risulta priva di giuridico fondamento.

In proposito, va, preliminarmente, rammentato che le condotte antigiusuridiche del Pellecchia risalgono al periodo dal 28/5/2019 al dicembre 2019 e si sono palesate in tutte le loro componenti essenziali, ivi compreso il danno effettivamente subito dall'I.N.P.S., a seguito degli emolumenti retributivi indebitamente erogati al Pellecchia, soltanto a conclusione, nel marzo 2020, delle attività ispettive, iniziate nel dicembre 2019, al cui esito l'Ente previdenziale ha attivato il procedimento disciplinare, poi definito con determinazione

n. 37 del 22/9/2020 di licenziamento del Pellecchia.

Ciò premesso, il Collegio rileva che, ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione, assume valenza dirimente la circostanza della costituzione di parte civile dell'I.N.P.S. nel procedimento penale a carico del Pellecchia, avvenuta in data 4/7/2022, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno.

Infatti, tale costituzione di parte civile ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione anche ai fini della proposizione, da parte della Procura della Corte dei conti, dell'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, e ciò con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8348/2013; in tal senso, nella giurisprudenza contabile, *ex multis*: Sezione III d'Appello, sent. n. 421/2021; Sezione II d'Appello, sentenze nn. 58/2021, 48/2019, 37/2018; SS.RR. della Corte dei conti in sede giurisdizionale, sent. n. 8/QM/2004).

In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza, *"Non v'è dubbio che l'esercizio dell'azione civile da parte dell'Amministrazione danneggiata giovi anche all'azione del P.M. contabile, in quanto il danno erariale e la relativa pretesa risarcitoria sono unici, sia che si attivi per il risarcimento l'Amministrazione danneggiata, con la costituzione di parte civile nel giudizio penale o con un'autonoma azione civile, sia che si attivi, con una propria azione recuperatoria, la magistratura contabile"* (v., di recente, Sez. I d'Appello, sent. n. 277/2023; Sez. II d'Appello, sent. n. 367/2022).

Ad abundantiam, va sottolineato che anche laddove, per mera ipotesi, volesse farsi riferimento alla data del 2 dicembre 2019, indicata dal

Pellecchia quale momento della scoperta, da parte dell'Amministrazione, degli accessi abusivi da lui compiuti al sistema informatico dell'Ente, si porrebbe, comunque, al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Deve, infatti, evidenziarsi che, ai fini della determinazione della scadenza del termine quinquennale di prescrizione, andrebbe computato anche il periodo di sospensione (176 giorni), dovuto all'emergenza pandemica da Covid 19, come previsto dall'art. 85 del D.L. n. 18/2020.

In proposito, il Collegio osserva che, come correttamente rammentato in udienza dal P.M., l'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 aveva disposto che: *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, requirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 s'intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso...”*.

Orbene, in primo luogo, si osserva che la previsione di un regime
emergenziale specifico per il plesso giudiziario “Corte dei conti”
preclude l’applicabilità di regimi previsti per plessi diversi (giustizia
civile, tributaria e militare).

In secondo luogo, evidenti elementi testuali emergenti dalla formulazione della suddetta norma (in particolare, la locuzione “*A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche...*”) inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l’effetto sospensivo riconducibile

al primo periodo della disposizione (8/3-31/8/2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima.

Pertanto, deve ritenersi che nell'ambito dello stesso plesso giudiziario, a fronte di identiche esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per opinare diversamente e, per converso, in presenza di elementi che propendono verso l'uniformità, la previsione di un regime omogeneo di sospensione appare il logico corollario. Conclusivamente, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (v. *ex multis*: Corte dei conti, Sez. II d'Appello, sentenze nn. 57/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. I d'Appello, sentenza n. 470/2023; Sez. Marche, sent. n. 2/2025), condiviso da questo Collegio, va ravvisata e dichiarata la sussistenza del periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale ricompreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020, pari a 176 giorni.

Conseguentemente, appare evidente che nella fattispecie in esame, anche ove volesse tenersi conto della tesi difensiva del Pellecchia, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 2 dicembre 2019, incrementato dei 176 giorni dovuti alla sospensione disposta "*ope legis*" dall'8/3/2020 al 31/8/2020, non era ancora scaduto all'epoca (9/1/2025) di notifica dell'invito a dedurre al Pellecchia.

7. Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno derivante dalla distrazione, da parte del Pellecchia, di parte delle proprie energie lavorative, al fine di dedicarsi a massivi accessi abusivi alle banche dati informatizzate dell'I.N.P.S., per il conseguimento di scopi extra istituzionali, con

conseguente indebita percezione dei relativi emolumenti retributivi, debba essere accolta, ricorrendo tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità amministrativa.

Infatti, il complessivo quadro probatorio, come compendiato nella documentazione contenuta nel fascicolo processuale, rende indubbiamente solida l'articolata ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione.

7.1. In primo luogo, sulla base di quanto chiaramente evidenziato nelle relazioni della Direzione centrale dell'I.N.P.S. (trasmessa con e-mail dell'8/1/2020) e del Direttore della sede di Ascoli Piceno (trasmessa con e-mail del 14/1/2020) ed in altri documenti acquisiti al fascicolo processuale, è incontestabile che gli accessi massivi effettuati dal Pellecchia, mediante le proprie credenziali, alle banche dati dell'I.N.P.S. non fossero attinenti alle specifiche mansioni attribuitegli, quale impiegato in servizio presso il Settore "Prestazioni a sostegno del reddito" dell'Agenzia di San Benedetto del Tronto.

D'altronde, a fronte delle dettagliate contestazioni, basate su analitici riscontri incrociati, mossegli dagli ispettori dell'I.N.P.S., il Pellecchia ha ammesso di aver effettuato, in più occasioni, accessi alle banche dati dell'Istituto, al fine di acquisire estratti contributivi e previdenziali di iscritti all'I.N.P.S., e ciò per rendere favori, per ragioni di amicizia, a suoi conoscenti (il direttore della filiale di una banca e il direttore dell'agenzia di una Finanziaria), che intendevano ottenere informazioni riguardanti soggetti, che avevano presentato domande per la concessione di prestiti e finanziamenti.

Pertanto, appare evidente che, effettuando accessi alle banche dati informatiche dell'Ente previdenziale per finalità esulanti dalle sue specifiche mansioni d'impiegato addetto al Settore "Prestazioni a sostegno del reddito" presso l'Agenzia di San Benedetto del Tronto e sovente con riferimento a soggetti residenti al di fuori del territorio provinciale, il Pellecchia era consapevole, in primo luogo, di violare le disposizioni di cui:

- agli artt. 3 e 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/4/2013), i quali sanciscono che: *"Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio"* e che: *"Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione"*;

- agli artt. 4 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'I.N.P.S., secondo cui: *"Il dipendente svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente finalità istituzionali, con esclusione di ogni iniziativa diretta alla realizzazione di interessi propri o altrui"*; *"Al fine di tutelare la sicurezza del patrimonio informativo dell'Istituto, il dipendente osserva le regole per l'utilizzo delle risorse informatiche assegnategli"*;

- all'art. 60, commi 1, 2 e 3, lettere A, B, C, J, K, L, del C.C.N.L. 2016-2018 per il Comparto Funzioni Centrali, i quali: richiamano il dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità (art. 54 Cost.) e di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.); prevedono, tra gli obblighi del dipendente, quelli di anteporre il rispetto della legge e l'interesse

pubblico agli interessi propri e altrui, di rispettare il segreto d'ufficio, di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio e di non avvalersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio.

In secondo luogo, il Pellecchia era indubbiamente consapevole che, agendo in tal modo, una parte delle proprie energie lavorative e una quota rilevante del proprio orario di servizio venivano da lui impiegate per l'espletamento di attività esulanti dalle specifiche mansioni assegnategli, con conseguente indebita percezione dei correlativi emolumenti retributivi.

In proposito, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, il danno derivante dalla violazione del nesso sinallagmatico caratterizzante il rapporto d'impiego è ravvisabile allorquando le energie lavorative del dipendente vengano distratte, anche soltanto in parte, dai compiti istituzionali al medesimo affidati, il cui espletamento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A. datrice di lavoro.

Deve, pertanto, ritenersi che i comportamenti tenuti dal Pellecchia, risalenti al 2019, siano stati caratterizzati da dolo.

7.2 Ciò assodato, il Collegio giudicante rileva che le argomentazioni difensive del Pellecchia, secondo cui gli accessi alle banche dati, da lui talvolta effettuati su richiesta di due direttori di Istituti di credito privati, rientrerebbero nell'ambito di servizi d'informazione e di verifica della veridicità di dati contributivi e previdenziali, che qualsiasi impiegato dell'I.N.P.S. potrebbe fornire a terzi istanti, anche

in maniera informale, sono state già smentite sia dall'Istituto previdenziale sia da altro Giudice.

Risulta, infatti, che con sentenza emessa in data 8/9/2022 dal Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, è stato respinto il ricorso proposto dal Pellecchia avverso il provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, irrogatogli dall'I.N.P.S.

Dalla disamina delle motivazioni di tale sentenza si evince chiaramente che è stato escluso che gli accessi massivi alle banche dati, effettuati dal Pellecchia, fossero riconducibili ad ordinarie attività di sportello, tanto più che si trattava di operazioni che, sovente, si susseguivano a distanza di pochi secondi l'una dall'altra.

In particolare, a pag. 13 della suddetta sentenza, si legge che: *“Da quanto esposto devono, pertanto, ritenersi provati ed addebitabili al ricorrente i plurimi accessi alle banche dati detenute dall'I.N.P.S., relative alla contribuzione e al pagamento di prestazioni, avvenuti per motivi estranei all'attività lavorativa”*.

7.3 Sotto altri profili, il Collegio giudicante osserva che il Pellecchia ha inteso stigmatizzare talune incongruenze ravvisabili nelle contestazioni che gli erano state mosse in sede ispettiva.

In primo luogo, egli ha evidenziato che taluni accessi effettuati con l'utilizzo delle sue credenziali risalirebbero a momenti in cui egli era assente dall'ufficio, come, ad esempio, in data 12/11/2019, in cui s'era recato presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Orbene, nel provvedimento disciplinare, oggetto della sentenza del Giudice del lavoro, che ha respinto il ricorso del Pellecchia avverso la

sanzione del licenziamento, è stato evidenziato che taluni accessi abusivi contestati, in sede ispettiva, al Pellecchia, benchè risultasse momentaneamente assente dal servizio, costituivano, in realtà, una minima percentuale rispetto a quelli riscontrati come effettuati in giornate in cui egli era indubbiamente presente in ufficio.

In secondo luogo, il Pellecchia ha osservato che l'Agenzia dell'I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto non disponeva di stampanti a colori, ragion per cui egli non avrebbe potuto effettuare stampe a colori di estratti contributivi.

In realtà, nella determinazione n. 37/2020 dell'I.N.P.S., che ha irrogato al Pellecchia la sanzione disciplinare del licenziamento, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza del Giudice del Lavoro, è stato evidenziato (cfr. pag. 4) che: *“Il sistema informatico in uso presso l'I.N.P.S. considera e registra come ‘stampato’ l'estratto visualizzato, a prescindere dall'effettiva esecuzione della stampa del documento. L'evento di log “201002- Stampa estratto contributivo a colori” identifica, infatti, l'operazione di visualizzazione in formato PDF dell'estratto contributivo e non la sua effettiva stampa su carta. Il file PDF può essere così salvato, ad esempio, sulla memoria di una penna USB od essere riprodotto fotograficamente e, quindi, il dipendente non avrebbe bisogno di stampare in ufficio e di recarsi alla stampante per prelevare”*.

7.4 In ordine alla tesi del Pellecchia, secondo cui gli accessi abusivi alle banche dati mediante le sue credenziali potrebbero essere stati effettuati da terzi, a sua insaputa, il Collegio giudicante rileva che dagli atti acquisiti non emerge affatto che nel 2019 vi fossero stati

episodi di attacchi informatici, da parte di hackers, con riguardo all'agenzia dell'I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto (cfr. teste Cilla, dirigente dell'Area Sicurezza, ICT e Privacy: *"Non mi risultano violazioni informatiche nel 2019, ma solo una nel 2020, imputabile alla cattiva configurazione di un sistema e non all'intervento di hackers informatici"*), né che altri impiegati della medesima Agenzia avessero, in quello stesso periodo, lamentato sottrazioni ed illeciti utilizzi, da parte di terzi, delle loro credenziali informatiche.

D'altro canto, costituiscono specifici obblighi di ciascun impiegato dell'I.N.P.S. quelli di custodire accuratamente e gelosamente le proprie credenziali, di non metterle a disposizione di estranei e di rispettare scrupolosamente le istruzioni loro impartite a tutela della riservatezza (v., in proposito, quanto dettagliatamente illustrato nella memoria di costituzione quale parte civile, depositata dall'Ente in data 4/7/2022, nel procedimento penale pendente a carico del Pellecchia dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, memoria in cui sono anche riepilogate le risultanze degli accertamenti eseguiti nei riguardi del Pellecchia).

8. Sulla base di una valutazione complessiva di tutti i molteplici elementi probatori acquisiti, il Collegio giudicante reputa, dunque, che sia fondata la tesi della Procura, secondo cui il Pellecchia, effettuando accessi massivi alle banche dati informatiche dell'Istituto previdenziale, risultati esulanti dalle sue specifiche mansioni d'impiegato addetto al Settore "Prestazioni a sostegno del reddito" presso l'Agenzia di San Benedetto del Tronto, aveva orientato una

parte delle proprie energie lavorative al perseguimento di finalità extra istituzionali, così consapevolmente cagionando all'I.N.P.S. un danno derivante dall'indebita percezione, in violazione del principio sinallagmatico, caratterizzante il rapporto di pubblico impiego, di parte degli emolumenti retributivi corrispostigli nel periodo in cui egli aveva compiuto tali accessi abusivi.

Il Collegio ritiene, altresì, sostanzialmente congrua e condivisibile, in quanto basata su analitici parametri (retribuzione media oraria moltiplicata per il complessivo numero di ore verosimilmente dedicate dal Pellecchia ad attività, quali gli accessi abusivi alle banche dati, esulanti dalle specifiche mansioni di sua competenza), la quantificazione in € 4.476,08 dell'onere risarcitorio da porsi a carico del convenuto per il danno patrimoniale così cagionato all'I.N.P.S.

9. Il Collegio reputa, invece, che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla Procura, la quale ha sostenuto che le condotte illecite del Pellecchia avrebbero cagionato all'I.N.P.S. anche un altro danno, da individuarsi nel disservizio derivante dalla rivelazione a soggetti estranei all'Amministrazione di dati e notizie riservati, riguardanti iscritti all'Ente previdenziale.

Infatti, la Procura non ha allegato concreti e validi elementi probatori di tale presunto danno da disservizio, che ovviamente non potrebbe costituire una mera duplicazione del danno scaturito dalla distrazione delle energie lavorative.

D'altronde, non risulta che all'I.N.P.S. siano stati contestati, da parte

di terzi, pregiudizi loro derivati dalla violazione della riservatezza dei propri dati personali.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,

definitivamente pronunciando:

condanna Pellecchia Giuseppe al pagamento in favore dell'I.N.P.S.
della somma di € 4.476,08; tale somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla notifica, avvenuta il 3 giugno 2025, dell'atto di citazione e sino alla data di pubblicazione di questa sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

L'ulteriore domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da disservizio viene respinta.

Le spese di giudizio, da rifondersi in favore dello Stato, vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico di Pellecchia Giuseppe.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigli

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 01.04.2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Susanna Ciarapica (f.to digitalmente)
